L'INCERTO DESTINO DELL'ART. 27-BIS D.P.R. 448/1988 DOPO LA SENTENZA N. 23 DEL 2025 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Marianna Biral
(*Ricercatrice di diritto processuale penale,*
Università di Trento)

Sommario. 1. Premessa. – 2. Una decisione complessa e fortemente manipolativa. – 3. Contraccolpi e questioni lasciate in sospeso.

1. La sentenza 23/2025 era molto attesa. La portata e l'estensione dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Tribunale per i minorenni di Trento[1] in relazione all'art. 27-*bis* del d.P.R. 448 del 1988[2] prefiguravano decisivi interventi chiarificatori in ordine ad un istituto disegnato dal legislatore «con straordinaria vaghezza»[3]. Così è stato: scansioni, architettura e vocazione della messa alla prova «semplificata»[4] risultano, alla luce delle indicazioni e delle chiavi di lettura offerte dal giudice delle leggi, più definite e – soprattutto – più armoniche rispetto alle linee di fondo del processo minorile.

Nel complesso, si appanna il carattere semplificato del percorso rieducativo calato nelle indagini, il quale si avvicina ancora un poco, quanto a ideologia e dinamiche, alla "sorella maggiore" di cui all'art. 28. Una traiettoria di sviluppo prevedibile e auspicabile, la quale tuttavia amplifica alcuni profili d'incoerenza e irragionevolezza nel rapporto tra le due fattispecie contigue e, al tempo stesso, lascia intatte alcune

[1] L'ordinanza di rimessione si può leggere in *www.sistemapenale.it*, 29.3.2024, con commenti di L. Camaldo, *Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore, ai sensi dell'art. 27-bis D.P.R. n. 448/1988 (c.d. messa alla prova semplificata), recentemente introdotto dal decreto Caivano* e A. Zampini, *Un percorso di rieducazione accidentato sul piano normativo, ma non incostituzionale. Spunti per la "messa in sicurezza" dell'art. 27-*bis *d.p.r. n. 444 del 1988*, 1.7.2024.

[2] D'ora in avanti tutti gli articoli privi di ulteriori indicazioni si intendono riferiti a tale testo normativo.

[3] In questi termini, L. Bartoli, *Il processo al minore nel decreto "Caivano"*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 21.5.2024, 19. Anche C. De Luca e L. Mantovani (*Decreto "Caivano" e modifiche al procedimento minorile: alcune questioni controverse*, in *CP*, 2024, 1932) parlano di un quadro normativo «opaco e incerto».

[4] Così è stata definita nel *dossier* "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" di Camera e Senato, reperibile in https://documenti.camera.it/leg19/dossier/pdf/D23123.pdf, 30.10.2023, 62.

disposizioni della cui compatibilità con la Costituzione è lecito dubitare (il riferimento corre alla previsione che autorizza il pubblico ministero a chiedere il giudizio immediato anche fuori dai casi "ordinari" nell'ipotesi in cui il minorenne rifiuti di intraprendere il progetto, lo interrompa precocemente o fallisca gli obiettivi). L'interprete è così portato a chiedersi se nuovi incidenti di costituzionalità saranno innescati dal rimodellato art. 27-*bis* e, ragionando da diversa ma connessa angolatura, a sondare la tenuta dell'istituto nella realtà applicativa.

2. Stimolata da un'ordinanza contenente censure "a tutto campo" all'art. 27-*bis*, la decisione della Corte costituzionale presenta un contenuto articolato, sia in motivazione sia nel dispositivo.

Il percorso argomentativo muove dall'illustrazione dei caratteri di fondo dell'istituto inserito nella trama del rito minorile dal c.d. decreto "Caivano" (d.l. 15.9.2023, n. 123, conv. in l. 13.11.2023, n. 159). Esso mira a realizzare una forma di *diversion* processuale che si colloca "a mezza via" – anche dal punto di vista topografico – tra il proscioglimento per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo con messa alla prova. I tratti salienti si appuntano sui due aggettivi – "semplificata" e "anticipata" – che, fin dai lavori preparatori, accompagnano e definiscono questa messa alla prova *minor*. È semplificata per via dell'inferiore durata del percorso di reinserimento (fino ad un massimo di otto mesi) e del ruolo meno intenso giocato dai servizi minorili (l'impulso alla redazione del programma non spetta a loro bensì alla difesa). È anticipata perché l'attivazione del programma si colloca nelle indagini preliminari[5], segmento processuale in cui l'art. 28 non ha mai messo radici, sulla scorta d'una scelta sistematica peraltro promossa proprio dalla Corte costituzionale non molto tempo fa[6]. A segnare una certa distanza dal paradigma di riferimento è anche il tratto negoziale del meccanismo: l'iniziativa spetta al pubblico ministero; il minore valuta se aderire o meno; al giudice è affidato un «mero vaglio esterno» sulla congruità del progetto educativo (oltre al controllo in ordine alla (in)sussistenza delle cause di

[5] In forza d'una scelta che riflette un'inversione dei rapporti d'influenza fra messa alla prova minorile e per adulti. Se tradizionalmente è stata la prima a ispirare e plasmare la seconda, nel prevedere il *probation* nella fase delle indagini preliminari, il c.d. decreto "Caivano" fotografa un movimento contrario, «una sorta di influenza di ritorno» (nelle parole di A. Zampini, *Art. 27-bis*, in *Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988*, a cura di G. Giostra, Milano 2024, 487) nei rapporti fra le due fattispecie.

[6] Si allude a C. cost. 6.7.2020 n. 139, pubblicata in *www.sistemapenale.it* con nota di L. Camaldo, *Secondo la Consulta è legittimo che la messa alla prova del minore non possa essere disposta nella fase delle indagini preliminari*.

proscioglimento *ex* art. 129 Cpp)[7].

La Corte passa poi ad esaminare le censure sollevate dal Tribunale di Trento mettendo a confronto la disciplina di dettaglio dell'art. 27-*bis* e il «quadro costituzionale»[8] del *probation* minorile, con ciò confermando come la prima sia (debba essere) naturalmente attratta nell'orbita del secondo. L'operazione è condotta sul filo della contrapposizione: l'intelaiatura di fondo (il *quadro costituzionale*, appunto) dell'art. 28 è ricostruita sulla base e in ragione delle differenze che la separano da quella dell'omologo modulo speciale per adulti. È una scelta di metodo comprensibile, considerati la direzione e il senso delle doglianze da esaminare, tutte orientate a dimostrare come i problemi di costituzionalità dell'istituto di nuovo conio dipendano, in larga parte, dalle eccessive affinità con gli artt. 164-*bis* e seguenti Cpp[9].

L'attenzione è rivolta soprattutto al tratto funzionale – improntato esclusivamente alla (ri)educazione, in un caso; ispirato a una logica sanzionatoria, nell'altro – che inevitabilmente plasma e scandisce i contenuti del progetto, l'architettura e i tempi del meccanismo di *diversion* processuale. Quale strumento di protezione della gioventù ai sensi dell'art. 31 co. 2 Cost., la messa alla prova del minore è sottratta alla negoziazione delle parti, insensibile alle logiche deflattive che suggeriscono la precoce attivazione del percorso, sganciata dal rapporto di proporzionalità con il reato[10], incompatibile con percorsi educativi centrati esclusivamente sui lavori di pubblica utilità; ancora, è un meccanismo che esige la specializzazione, assicurata dalla composizione "pedagogicamente qualificata" del giudice che prima dispone e poi valuta la prova e

[7] *Considerato in diritto*, § 4.2.

[8] *Considerato in diritto*, § 5.

[9] Affinità che hanno portato qualcuno in dottrina a parlare dell'art. 27-*bis* in termini di «messa alla prova ibridizzata», che combina tratti e matrici dei due archetipi, quello minorile e quello per adulti. V. G. Martiello, *Gli interventi del c.d. "decreto Caivano" sul diritto penale minorile, tra salvaguardia della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente*, in *www.lalegislazionepenale.eu*, 12.2.2024, 18. Sulla stessa linea, C. De Luca, L. Mantovani, *op.cit.*, 1929 ss.

[10] Un aspetto, questo, che oggi deve fare i conti con i "limiti d'accesso" al procedimento speciale introdotti dal decreto "Caivano" (art. 28 co. 5-*bis*). Limiti su cui – non a caso – pende la scure dell'illegittimità costituzionale, invocata da ultimo dal Tribunale per i minorenni di Roma (G.u.p., ordinanza 18.2.2025). In precedenza, era stato il Tribunale per i minorenni di Bari (G.u.p., ordinanza 25.3.2024) a coltivare analoga iniziativa. Ma il tentativo non è andato a segno poiché l'esame della questione principale (applicabilità del nuovo regime a fatti pregressi) sottoposta al vaglio dei giudici di palazzo della Consulta ha dato esito negativo con l'effetto di lasciare impregiudicata la questione subordinata (legittimità costituzionale del nuovo co. 5-*bis* dell'art. 28). Per un commento alle ordinanze dell'organo giurisdizionale pugliese, v. V. Bosco, *Decreto Caivano e messa alla prova minorile: attese, inversioni e possibili sviluppi*, in *RIDPP* 2025, 340 ss.; L. Camaldo, *Condivisibili dubbi di legittimità costituzionale della disposizione introdotta dal decreto Caivano che prevede alcuni reati ostativi alla concessione della messa alla prova minorile*, in *www.sistemapenale.it*, 30.5.2024.

dal coinvolgimento continuo dei servizi minorili.

È dunque a queste coordinate che la scarna, e talvolta non perspicua, disciplina dell'art. 27-*bis* va accordata: lavorando di cesello (interpretazione costituzionalmente orientata), dove sia possibile; con interventi drastici (dichiarazione d'illegittimità costituzionale), dove non se ne possa fare a meno.

In particolare, ad esigere un intervento radicale è la disposizione attributiva della competenza[11]. L'esplicito e reiterato riferimento al «giudice per le indagini preliminari» quale organo incaricato della procedura si oppone a qualsiasi interpretazione adeguatrice. Di qui l'accoglimento *in parte qua* della questione sollevata: «in ossequio all'art. 31 comma 2 Cost., la dizione della norma censurata dev'essere sostituita con quella "giudice dell'udienza preliminare", con riferimento cioè all'organo che, ai sensi del comma 2 dell'art. 50-*bis* [ord. giud.] è composto, oltre che dal magistrato, da due giudici onorari esperti»[12]. Il passaggio non brilla per chiarezza; si deve tuttavia ritenere che l'investitura riguardi il giudice per le indagini preliminari, occasionalmente chiamato ad intervenire nella medesima composizione collegiale che l'art. 50-*bis* Og assegna all'organo dello stadio successivo. L'esegesi è imposta da logica e buon senso: se l'istituto fosse attratto nell'orbita dell'udienza preliminare, salterebbe il rapporto di progressione fra percorso rieducativo anticipato e messa alla prova; le due figure sarebbero destinate a convivere nella stessa fase processuale con l'effetto di rendere le diverse soglie di accesso e le altre differenze in punto di disciplina illogiche e costituzionalmente non difendibili[13]. Una conferma ulteriore si ricava dal dato testuale: come già ricordato, l'art. 27-*bis* co. 5 e 6 abilita il pubblico ministero a chiedere il giudizio immediato, anche fuori dai casi stabiliti dall'art. 453 Cpp, in caso di mancata adesione al progetto da parte del minorenne, di interruzione precoce o fallimento dello stesso[14]. Ebbene, se fossimo in udienza preliminare la disposizione non avrebbe senso, a meno di sostenere che il legislatore abbia voluto introdurre un'atipica ipotesi di

[11] La diagnosi d'incostituzionalità dell'istituto, in relazione a questo specifico aspetto, era affiorata in molti commenti pubblicati all'indomani dell'entrata in vigore del decreto "Caivano". Particolarmente trancianti le parole di C. Cesari (*Le strategie di* diversion, in *Procedura penale minorile*, a cura di M. Bargis, Torino 2024, 306), la quale aveva tacciato il legislatore di aver adottato una scelta «sconcerta[nte]».

[12] *Considerato in diritto*, § 6.1.1.

[13] Secondo A. Zampini (*Sul percorso di rieducazione del minorenne una declaratoria di illegittimità parziale che scioglie un nodo e ne intreccia un altro*, in corso di pubblicazione in *Giur. cost.*, a pagina 11 del manoscritto) l'assetto che si delinea a seguito della pronuncia vede l'istituto affidato alla competenza del giudice dell'udienza preliminare, ma «inserito in un "limbo" dal perimetro variabile tra le indagini preliminari e variegati [...] esiti procedimentali: l'udienza preliminare, il giudizio immediato, il giudizio direttissimo».

[14] Su questo aspetto si tornerà *infra*, nel § 3.

regressione del procedimento.

Gli altri aspetti colpiti dalle censure del Tribunale per i minorenni di Trento – non pochi, quasi tutti gli snodi rilevanti del meccanismo – sono, secondo la Corte, emendabili in via ermeneutica. A partire dal ruolo dei servizi minorili. La pronuncia esorta l'interprete a valorizzare i passaggi della disposizione che sottendono il loro intervento. Per esempio, il co. 1 dell'art. 27-*bis:* nel tratteggiare la proposta di definizione anticipata del procedimento avanzata dal pubblico ministero, il legislatore precisa che essa dipende dall'accesso dell'interessato ad un percorso di risocializzazione – un percorso da imbastire «sentiti» i servizi minorili. Ad avviso della Consulta, in quel «sentiti» si deve leggere un vero e proprio obbligo della difesa di coinvolgerli nella stesura del progetto, nell'ottica di stemperare rischi e difficoltà d'una «non entusiasmante formula "fai da te"»[15]. Ancora, il co. 4, nella parte in cui prevede un'informativa al giudice circa l'interruzione o la mancata adesione al programma rieducativo, «evidentemente postula che [il] minore sia seguito dai servizi fin dall'inizio della prova e durante il suo svolgimento»; e pure nella fase finale, allorché si tratta di valutare l'esito del percorso: «il giudice provvede sulla base della relazione conclusiva trasmessa dai servizi, non diversamente da quanto accade per la prova minorile ordinaria»[16].

Sulle scansioni e i tempi – in linea di principio contratti – della procedura, è il disposto degli artt. 6 e 9 a veicolare effetti di armonizzazione con i principi costituzionali. Il necessario coinvolgimento dei servizi socio-sanitari e l'esigenza di svolgere indagini sulla personalità e la situazione familiare del minorenne (oltre che sulla consistenza del fatto) fanno slittare in avanti – ad uno stadio avanzato, se non proprio a valle delle indagini preliminari – il momento di attivazione della fattispecie di *diversion*: è solo quando sono sufficientemente definiti il quadro esistenziale dell'imputato e i contorni del reato a questi addebitato che il pubblico ministero può avanzare la proposta di definizione anticipata del procedimento[17]. Il tema allaccia una questione importante: l'esercizio dell'azione penale. Sul punto, non è chiaro se per la Corte tale snodo sia perfezionato con la proposta indirizzata al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale oppure mediante la trasmissione della stessa, corredata del programma, al giudice. Questo il passaggio rilevante della motivazione:

[15] L'espressione è di A. Zampini (*Un percorso di rieducazione accidentato sul piano normativo, ma non incostituzionale*, cit., 10).
[16] *Considerato in diritto*, § 6.1.2.
[17] *Considerato in diritto*, § 6.2.

«all'indicazione del GUP quale organo officiato dell'ammissione del minore al percorso di reinserimento corrisponde la qualificazione della proposta del pubblico ministero come atto di esercizio dell'azione penale». Alcune spie linguistiche (il riferimento alla *proposta*), portano da una parte; altre (l'attenzione puntata sull'*organo officiato* della procedura), in direzione opposta. A noi sembra vada privilegiata la seconda opzione[18]. Diversamente, si potrebbe verificare il caso d'una azione penale che, pur esercitata, rimanga "sospesa", e generi una situazione di stallo superabile solo con una (inammissibile) ritrattazione. L'ipotesi è quella della sollecitazione del pubblico ministero che il minore decida di lasciar cadere nel vuoto. In tale frangente, il giudice non è *officiato*, anzi nemmeno viene a sapere delle trattative intavolate ma subito abortite; egli infatti entra in scena, e adotta i provvedimenti del caso, solo quando le parti concordano sulla scelta di attivare la procedura (art. 27-*bis* co. 2 ultima parte).

Le stesse ragioni che portano a collocare l'avvio del *probation* in linea di massima alle battute finali delle indagini preliminari impongono pure di interpretare con una certa tolleranza il termine di sessanta giorni per il deposito del programma rieducativo (art. 27-*bis* co. 2). Se, per giustificate ragioni (che coincidono presumibilmente con l'impossibilità di costruire, in *tandem* con i servizi minorili, un progetto nel breve tempo a disposizione), la difesa non riesce a rispettare quel vincolo temporale, può ben ottenere una proroga dal pubblico ministero o, in alternativa, può essere lo stesso organo dell'accusa a concederla là dove ravvisi, nel documento sottoposto alla sua attenzione, lacune da colmare. Del resto – insiste la Corte – a dispetto delle apparenze, il termine di cui si discute è ordinatorio, non presidiato da un'espressa previsione decadenziale (art. 173 Cpp).

Correzioni interpretative nel solco dell'art. 31 co. 2 Cost. sono praticabili anche in relazione all'oggetto della prova e ai poteri di controllo/integrazione del progetto affidati al giudice. Sotto il primo profilo, nell'ottica di stemperare la centralità dei lavori di pubblica utilità nell'economia complessiva del programma rieducativo del minorenne[19], vanno valorizzate le «altre attività a beneficio della comunità di

[18] Sulla stessa linea, G. Mastrangelo, *Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 e il processo penale minorile*, in *CP* 2024, 1134. V. anche C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., 306.

[19] Una centralità che rischia di fare del percorso in questione una «brutta copia della messa alla prova per adulti, cioè una "cripto-pena" mascherata da misura di clemenza, da scontare ancor prima che inizi il processo». Così L. Bartoli, *op.cit.*, 22. Proprio in virtù dell'importanza assunta dai lavori di pubblica utilità nell'impalcatura dell'art. 27-*bis*, preconizza possibili rivisitazioni dell'assunto per cui l'art. 657-*bis* Cpp non trova applicazione in relazione al *probation* minorile, F. Tribisonna, *Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi sul "giusto processo minorile" il passo è breve*, in *DPP* 2023, 1580.

appartenenza» menzionate dalla disposizione (al co. 1), che naturalmente comprendono impegni non strettamente lavorativi; quanto ai poteri del giudice, la Corte afferma la rilevanza *in parte qua* della giurisprudenza che, con riferimento alla messa alla prova "tradizionale", autorizza integrazioni o modifiche del progetto previa interlocuzione con le parti e i servizi minorili.

3. Quali scenari si aprono per la "messa alla prova semplificata" a seguito della sentenza in commento?

Un primo dato di cui dar conto è la persistenza di ombre che s'allungano sul (pur rimodellato) art. 27-*bis*. Nonostante la Corte ne abbia raddrizzato e ingentilito molti ingranaggi, il congegno non pare avere ancora tutte le carte in regola con la Costituzione. A destare perplessità, in particolare, è la previsione secondo cui, se il minorenne non intende accedere, interrompe ingiustificatamente o fallisce il percorso di risocializzazione, il pubblico ministero ha mano libera per promuovere il giudizio immediato anche fuori dalle coordinate tracciate dall'art. 453 Cpp (art. 27-*bis* co. 5 e 6).

Per mettere a fuoco i profili d'illegittimità della disposizione, occorre chiarire in via preliminare un aspetto. Fra le situazioni che consentono alla pubblica accusa di imprimere un'"accelerazione" al procedimento, figura anche il mancato accesso al percorso. Intesa in termini letterali, la locuzione si presta a ricomprendere anche l'eventualità che il minore: a) abbia fin da subito respinto la proposta del titolare dell'accusa; b) pur avendo in un primo momento accettato, non sia poi riuscito a mettere in piedi un percorso educativo convincente da sottoporre all'attenzione del giudice. Tuttavia, nella sequenza descritta dal co. 5 («nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi dell'art. 453 c.p.p.») l'innesto del rito speciale si colloca in uno stadio in cui il giudice risulta già coinvolto della procedura. Ma se così è, la situazione del *minore che non intende accedere al percorso* non può che riferirsi ad un ripensamento intervenuto dopo la trasmissione del programma (art. 27-*bis* co. 2 ultima parte), snodo che segna l'investitura dell'organo giurisdizionale ai fini della delibazione sull'ammissione al *probation* e presuppone la (almeno iniziale) risposta positiva dell'interessato alle sollecitazioni

della controparte[20]. Può trattarsi d'una revoca del consenso che interviene nell'udienza deputata a vagliare la congruità del piano risocializzante o subito dopo (ma prima dell'inizio delle attività; dopo questo momento, l'eventuale marcia indietro integra un'ipotesi di «interruzione» del percorso)[21].

Chiarito il perimetro applicativo dell'inedito modulo procedurale, è bene scoprirne le logiche di fondo. Esso persegue chiaramente una funzione punitiva: l'elisione dell'udienza preliminare rappresenta la risposta – draconiana – all'atteggiamento renitente e scostante del minore, "colpevole" di aver deragliato dai binari del programma (ri)educativo o di aver avuto un ripensamento rispetto all'iniziale disponibilità prestata. A finire sotto scacco sono gli artt. 3, 24 co. 2 e 31 co. 2 Cost.[22]. Lo si coglie da diverse angolature.

Per prima cosa, il meccanismo appare sproporzionato. Si consente infatti al pubblico ministero di confiscare la fase elettiva del procedimento minorile, con tutte le opportunità difensive e di *diversion* che le sono correlate, sulla scorta d'una decisione alla quale rimangono del tutto estranee valutazioni connesse all'evidenza probatoria, e che si basa pressoché esclusivamente sul comportamento "negativo" dell'imputato[23].

Si tratta di un *unicum*; analoga "punizione" non è prevista (nemmeno) nella disciplina applicabile all'adulto, ove l'udienza preliminare ha peraltro un "peso specifico" inferiore. Non solo: si prospettano irragionevoli disparità di trattamento anche se si tiene lo sguardo puntato sulle dinamiche "interne" al rito minorile. Basti pensare alla situazione in cui si viene a trovare l'imputato che abbia intrapreso e poi abbandonato (o fallito) un percorso di messa alla prova *ex* art. 28: le lancette del procedimento ricominciano a correre dal momento in cui questo s'era interrotto

[20] Condividono tale lettura della norma, L. Bartoli, *op.cit.*, 28-29; C. Cesari, V. Bosco, *Art. 25*, in *Il processo penale minorile*, a cura di G. Giostra, Milano 2024, 403-404; A. Zampini, *Un percorso di rieducazione accidentato sul piano normativo, ma non incostituzionale*, cit., 11.

[21] V. però A. Zampini (*Un percorso di rieducazione accidentato sul piano normativo, ma non incostituzionale.*, cit., 11) secondo cui il caso del minore che diserti l'udienza in camera di consiglio non rientra fra le situazioni "coperte" dalla disposizione. L'autore ritiene che i commi 4, 5 e 6 dell'art. 27-*bis* «trov[i]no applicazione solo in seguito all'ordinanza di sospensione, che a sua volta postula la celebrazione dell'udienza fissata dal giudice dopo aver ricevuto dal pubblico ministero il programma depositato dal minorenne».

[22] Per C. De Luca e L. Mantovani (*Decreto "Caivano" e modifiche al procedimento penale minorile: alcune questioni controverse*, in *CP* 2024, 1932) ad essere minacciato è anche l'art. 27 co. 2 Cost.

[23] Analoga critica è espressa da F. Tribisonna, *op.cit.*, 1577. *Contra* G. Mastrangelo (*op.cit.*, 1136) e A. Zampini (*Art. 27-bis*, cit., 510), i quali ritengono non disprezzabile la logica di responsabilizzazione che anima quest'ipotesi speciale di giudizio immediato. Ad abbracciare una linea di pensiero simile è anche L. Bartoli, (*op.cit.*, 29), che sottolinea le potenzialità del meccanismo di «scoraggiare adesioni [al percorso rieducativo] puramente dilatorie».

(magari alle prime battute dell'udienza preliminare), senza possibilità di scorciatoie o "fughe in avanti" dal sapore sanzionatorio. E ciò anche se le fattispecie di reato che in astratto consentono l'attivazione della strategia di *diversion* (pure al netto dei limiti oggi previsti dall'art. 28 co. 5-*bis*) possono essere ben più gravi di quelle contemplate dall'art. 27-*bis*[24].

Ad alimentare la sensazione di trovarsi di fronte a una risposta incongrua ed eccessivamente pregiudizievole per i diritti della difesa è anche la sostanziale debolezza dei controlli. In ordine alla scelta di instaurare il giudizio immediato il giudice sembra non avere voce in capitolo; l'unico argine – per verità non troppo saldo – suscettibile d'impedire al titolare dell'accusa di disporre dell'udienza preliminare è costituito dal criterio legato alle «esigenze educative del minore» (art. 25 co. 2-*ter*); un criterio «specializzate *ratione aetatis*» [25] senz'altro sindacabile dall'organo giurisdizionale, ma sulla cui applicabilità, in relazione all'ipotesi speciale di giudizio immediato in discorso, non tutti concordano[26].

Ma non è solo un problema di "misura"; è anche il senso della punizione a squalificare la norma. Nel richiedere obbedienza (adesione al progetto e mantenimento degli impegni assunti) sotto minaccia (instaurazione del giudizio immediato), lo schema disegnato dal legislatore fallisce l'obiettivo che anima (o dovrebbe animare) tutti i meccanismi di *diversion* che affollano il rito minorile: offrire occasioni educative. È stato detto con limpida chiarezza: una volta imboccata la via del percorso rieducativo, l'art. 27-*bis* «[preclude] al minore qualsiasi libertà decisionale, spingendolo comunque a "sopportare", anche senza convinzione, il programma»; ma per «garantire il successo di un progetto educativo, è essenziale che questo non venga percepito come un'imposizione»; l'interessato «dovrebbe manifestare chiaramente il desiderio, la volontà di intraprendere [un] cambiamento esistenziale, accettandolo in modo "libero e volontario"»[27].

Se si sposta lo sguardo dal profilo "alto" dei rapporti con la Costituzione a quello "basso" della prassi applicativa, ci si rende conto che la logica ricompensa-punizione alla base dell'eccentrica ipotesi di rito immediato condiziona le sorti dell'art. 27-*bis* pure su questo terreno; si candida, infatti, a depotenziare l'impatto pratico dell'istituto.

[24] V. C. Cesari, V. Bosco, *op.cit.*, 408.
[25] F. Tribisonna, *op. cit.*, 1578.
[26] Lo ritengono applicabile, L. Bartoli (*op.cit.*, 28), F. Tribisonna (*op.cit.*, 1578) e A. Zampini, *Art. 27-bis*, cit., 510-511. Su posizioni opposte, C. Cesari, V. Bosco, *op.cit.*, 406.
[27] V. C. Cesari, V. Bosco, *op.cit.*, p. 407-408.

Le ragioni sono presto dette. L'imputato ha scarso interesse ad aderire alla proposta di percorso rieducativo anticipato avanzata dal pubblico ministero perché sa che se qualcosa va storto rischia molto: di perdere la fase più importante, il cuore del processo minorile. Tutto sommato, gli conviene aspettare di arrivare in udienza preliminare e misurarsi con la messa alla prova "tradizionale", un congegno meno rischioso e meno oneroso. Meno rischioso perché, in caso di fallimento o interruzione precoce, non determina una perdita di *chance* difensive: semplicemente, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui si era interrotto. Non solo: eventuali intoppi non pongono ipoteche – quantomeno sul piano normativo – nel caso in cui, giunto ad altro stadio del procedimento, l'imputato intenda nuovamente tentare un percorso di risocializzazione[28]. È meno oneroso perché il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale e il difensore non devono farsi parte diligente ai fini della stesura del progetto, come invece esige l'art. 27-*bis*[29].

A chiudere il cerchio, il fattore tempo. Per accedere alla fattispecie che pone meno responsabilità in fase di attivazione e presenta meno pericoli in corso d'opera, l'imputato non deve aspettare poi molto. L'idea – affacciatasi in dottrina[30] e nella prassi[31] all'indomani dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Caivano" – che il percorso rieducativo anticipato si collochi fisiologicamente a valle delle indagini preliminari sembra oggi inverata dalle parole della Corte, da quel richiamo alla possibilità d'innesco in un momento compatibile con la nitida messa a fuoco del fatto-reato e della situazione personale, familiare e ambientale del minore[32].

---

[28] A norma dell'art. 27-*bis* co. 5 ultima parte «l'ingiustificata interruzione [del percorso rieducativo] è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova». La disposizione ha sollevato comprensibili critiche (v. C. Cesari, *Le strategie di* diversion, cit., 308; L. Ferla, *Le misure di contrasto alla criminalità minorile, tra presupposti della responsabilità e problemi della (ri)educazione*, in *RIDPP* 2024, 1439-1440). Fra i detrattori anche F. Tribisonna (*op.cit.*, 1578), la quale ha meritoriamente suggerito una lettura capace di smussarne i profili d'irragionevolezza: «la nuova previsione potrà forse essere interpretata nel senso che un eventuale cambio di rotta da parte del minore […] ben dovrebbe essere sondato e compreso anche in un'eventuale successiva messa alla prova, non per negargli *sic et simpliciter* una seconda *chance* di resipiscenza, ma per provare a correggere le criticità e meglio parametrare gli impegni e le prescrizioni di cui corredarla».

[29] Un disallineamento, questo, che perdura (e continua a svantaggiare l'imputato che opti per il percorso di risocializzazione anticipato) nonostante le correzioni interpretative promosse dalla Corte nel senso d'un maggiore coinvolgimento dei servizi minorili. V. *supra*, § 2.

[30] L. Bartoli, *op.cit.*, p. 20. Su posizioni diverse, A. Zampini, *Art. 27-bis*, cit., p. 492-493; F. Tribisonna, *op.cit.*, 1582; L. Ferla, *op. cit.*, p. 1439.

[31] Nelle direttive stilate dalla Procura di Genova in data 30.1.2024 (consultabili sul sito del Ministero della Giustizia) si esortano i procuratori ad inserire la proposta di definizione anticipata *ex* art. 27-*bis* nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-*bis* Cpp).

[32] V. *supra*, § 2.

Insomma, l'art. 27-*bis* non sembra, allo stato, particolarmente appetibile per l'imputato. L'impressione si rafforza se si ragiona intorno agli effetti legati all'impossibilità – per tutti, ma a noi interessa la posizione del minorenne – di impugnare l'ordinanza che ammette la sospensione del procedimento e la contestuale attivazione del programma. In dottrina, s'è fatto giustamente notare che, nel caso in cui il giudice non si conformi al piano predisposto da difesa e servizi minorili, aggiunga attività in via unilaterale o non motivi adeguatamente in ordine alla durata del percorso, all'imputato non rimane che «"reagire" in via di fatto: rinunciando a dare avvio al percorso»[33]. Ma arrivati a questo punto – l'udienza in cui s'è discussa la possibilità di attivare la strategia di definizione anticipata è terminata –, la scelta potrebbe essere gravida di conseguenze negative (possibile instaurazione del giudizio immediato e possibile futuro rigetto della richiesta *ex* art. 28). Anche in previsione di questo scenario, al minore conviene "giocare d'anticipo", lasciando cadere nel vuoto la proposta avanzata dal pubblico ministero ed evitando così in radice le secche in cui potrebbe rimanere incagliato.

Riavvolgendo il filo del discorso, sono questi, a nostro modo di vedere, gli inciampi, i fattori di incertezza e possibile insuccesso che costellano la traiettoria di sviluppo della "piccola" messa alla prova: ancora dubbi di legittimità costituzionale e lo spettro d'una possibile *débâcle* sul piano applicativo. A ben vedere, entrambi dipendono dal fatto che, diversamente da quel che afferma la Consulta[34], l'istituto non centra l'obiettivo per cui è stato pensato: offrire una via di fuga ulteriore dal processo, che nulla toglie alle altre e più in generale al quadro delle garanzie riconosciute al minore nel suo procedimento.

Sappiamo che la scelta d'innestare nel rito minorile un percorso rieducativo anticipato è stata da alcuni recisamente avversata[35]; altri hanno espresso giudizi

[33] A. Zampini, *Art. 27-bis*, cit., 498.

[34] Il riferimento corre al passaggio che chiude la pronuncia 23/2025 (*considerato in diritto*, § 7): «in virtù della pronuncia sostitutiva sulla composizione del giudice e dei descritti adeguamenti interpretativi, la norma censurata si sottrae alla richiesta di ablazione radicale, *anche in ragione del fatto che il nuovo istituto, per come modificato in sede di conversione del d.l. n. 123 del 2023, non preclude ulteriori percorsi procedimentali, incluso quello della messa alla prova ordinaria*» (enfasi aggiunta).

[35] L'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Trento riflette una sostanziale bocciatura del meccanismo di nuovo conio, ritenuto incapace, per via degli obiettivi di semplificazione e accelerazione cui s'ispira, di attuare un'effettiva presa in carico del minore. Sulla stessa linea, L. Camaldo (*Al vaglio della Corte costituzionale il percorso di reinserimento e rieducazione del minore*, cit., 84) che parla di «congegno mal concepito [...] nonché distonico rispetto ai canoni fondamentali che informano il processo a carico dell'autore in età evolutiva» e rimprovera al legislatore del c.d. decreto "Caivano" di non aver tenuto in debita considerazione le riflessioni della Corte Costituzionale sui rapporti fra statuto della prova minorile e possibilità di anticipazione del programma

tiepidi, riconoscendo la bontà dell'intenzione legislativa, ma a fronte d'una messa in atto profondamente discutibile[36]. La Corte costituzionale ha aggiustato un po' la rotta; ma non basta. È necessario rimuovere strettoie e meccanismi "punitivi" affinché l'art. 27-*bis* sia nelle condizioni di mantenere quel che promette. Solo allora si potrà seriamente ragionare intorno alle opportunità e alle possibili disfunzioni di una disciplina che è frutto di quest'inedita «influenza di ritorno»[37] (dal rito per adulti a quello minorile) in tema di *probation* processuale. E magari alcune riserve della prima ora potranno essere superate.

trattamentale alla fase delle indagini preliminari (sent. 139/2020).

[36] F. Tribisonna (*op.cit.*, p. 1577) e A. Zampini (*Un percorso di rieducazione accidentato sul piano normativo, ma non incostituzionale*, cit., 16) hanno riconosciuto all'istituto potenzialità interessanti ma inespresse, suscettibili d'essere liberate a seguito d'una sapiente risagomatura.

[37] V. *supra*, § 1, nt. 5.